



COMUNE DI PONZA

PROVINCIA DI LATINA

Piazza Carlo Pisacane, 4 – C.A.P. 04027

Tel. 0771/80108 – Fax. 0771/809718 - Sito internet: www.comune.ponza.lt.it

- SETTORE URBANISTICA -

DETERMINAZIONE

N. 274	OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ART. 146 DEL D.LGS 42/2004 PER L'ESECUZIONE DI OPERE CONSISTENTI IN “REALIZZAZIONE DI UNA RECINZIONE SULL’ISOLA DI ZANNONE – PROGETTO LIFE PONDERAT (LIFE 14 NAT/IT/000544) – AZIONE C2 TUTELA DELLA FORESTA DI LECCIO DI ZANNONE” – LOC. MONTE PELLEGRINO, ZANNONE – PONZA (LT) - F. 1, PART. 7 – RICHIEDENTE PROF. CARLO BLASI DEL DIP. DI BIOLOGIA AMBIENTALE DELL’UNIVERSITÀ SAPIENZA DI ROMA - PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO EX D.P.R. N. 31/2017, ALLEGATO B, PUNTI B.21 – N. 18/19
DEL 12/07/2019	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l’art. 82 del D.P.R. del 24 luglio 1977, n. 616 con il quale sono delegate alle Regioni le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59, “Subdelega ai Comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale” e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 e s.m.i. “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico” con la quale sono stati approvati i Piani Territoriali Paesistici della Regione Lazio (P.T.P.);

Vista deliberazione della Giunta regionale del Lazio 30 luglio 1999, n. 4472 con la quale è stato approvato il Testo Coordinato delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.P. - Ambito Territoriale n. 14 (art. 20, comma 2, L.R. n. 24/98 e s.m.i.);

Vista la deliberazione di Giunta regionale del Lazio 25 luglio 2007, n. 556 di adozione del nuovo Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) e la deliberazione di Giunta regionale del Lazio 21 dicembre 2007, n. 1025 di modifica, integrazione e rettifica della precedente;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, ed in particolare l’art. 146 che disciplina il procedimento di autorizzazione alla realizzazione di opere ed interventi ricadenti nei beni paesaggistici di cui all’articolo 134;

Visto in particolare il comma 6 del suddetto art. 146 del Codice ove è prevista la possibilità per le Regioni di delegare la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull’ordinamento degli enti locali, agli enti parco, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di

tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;

Visto con specifico provvedimento la Regione Lazio, in esito alle verifiche circa sulla sussistenza dei requisiti di differenziazione e di competenza tecnico-scientifica previsti all'art. 146 comma 6, ha confermato al Comune di Ponza la delega in materia di autorizzazione paesaggistica per gli interventi e per gli argomenti espressamente previsti dalla normativa regionale in materia;

Vista la legge regionale 22 giugno 2012, n. 8 "Conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio" con la quale nell'ambito delle funzioni amministrative conferite alla Regione ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. sono state delegate ai Comuni, dotati di strumento urbanistico generale vigente, l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione paesaggistica per gli interventi specificati all'art. 1 della legge stessa;

Visto il D.P.R. 12 febbraio 2017, n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata" (G.U. n. 68 del 22/03/2017);

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 146, comma 2 del D.Lgs. 42/2004, dal Prof. Carlo BLASI del Dipartimento di Biologia Ambientale dell'Università Sapienza di Roma, acquisita al protocollo dell'Ente in data 25/01/2019 prot. 665 (pratica A.P. 03/2019), intesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'esecuzione delle opere consistenti in: "Realizzazione di una recinzione sull'Isola di Zannone – Progetto Life PonDerat (LIFE 14 NAT/IT/000544) – Azione C2 Tutela della foresta di leccio di Zannone" – loc. Monte Pellegrino, Zannone – Ponza (LT) - Foglio 1, particella 7, in area dichiarata di notevole interesse pubblico con D.M. 14 gennaio 1954, sottoposta ai vincoli imposti dall'art. 134 del D.Lgs n. 42/2004;

Considerato che l'intervento non rientra tra quelli per i quali non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 149 del D.Lgs n. 42/04 e dell'art. 11, commi 3 e 4 della NTA del PTPR;

Visto che l'intervento in questione rientra tra quelli per i quali è prevista la procedura semplificata di autorizzazione paesaggistica di cui al D.P.R. 31/2017 – Allegato B, punto B.21;

Accertato che l'istanza è risultata completa della documentazione necessaria ai sensi del D.P.C.M. 12 dicembre 2005;

Vista la ricevuta dei pagamenti dei diritti istruttori allegati all'istanza;

Visto che il Responsabile del Procedimento del paesaggio incaricato Arch. Paolo Camilletti, ai sensi dell'art. 146, comma 5 del D.Lgs n. 42/2004, in data 28/02/2019 ha effettuato, previa descrizione dell'intervento e individuazione della disciplina urbanistica dell'area interessata, l'accertamento di conformità dell'intervento proposto con la normativa di tutela paesaggistica con proposta di parere favorevole;

Visto che lo stesso ha trasmesso la documentazione presentata dall'istante e la relazione tecnica illustrativa all'uopo predisposta alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio con nota prot. 1573 del 28/02/2019, regolarmente ricevuta dalla medesima, dando comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento;

Considerato che, ai sensi dell'art. 146, comma 5 del D.Lgs n. 42/2004, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – Ufficio Territoriale di Latina con nota prot. MIBACT-SABAP- LAZ n. 4970 del 10/04/2019, acquisita al protocollo dell'Ente in data 11/04/2019 al n. 2754, ha restituito gli elaborati ad essa trasmessi ed ha espresso parere positivo condividendo le valutazioni espresse dall'A.C., con le seguenti prescrizioni:

a) vengano fatte salve eventuali indicazioni/prescrizioni dettate dagli altri eventuali enti che abbiano competenza nel procedimento.

Rilevato che le opere per le quali si chiede l'autorizzazione sono risultate conformi alla normativa di tutela paesaggistica e compatibili con i valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo presente nella zona, come da accertamento di conformità in atti, nonché congrui con i criteri di gestione dell'area, coerenti con gli obiettivi di qualità paesaggistica stabiliti dall'art. 50 del Testo Coordinato delle NTA del PTP - Ambito Territoriale n. 14 e non in contrasto con l'art. 21 della NTA del PTPR adottato dalla Regione Lazio;

Vista la proposta di determina per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica finale predisposta dal Responsabile del Procedimento del paesaggio incaricato;

Visti e richiamati:

- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi nel testo aggiornato nel corso del 2018;
- il "Regolamento dei controlli interni" approvato con delibera di C.C. n. 3 del 13/04/2013;
- il Decreto Sindacale n. 14 del 04/07/2019 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio Urbanistica e Demanio Marittimo;

Espresso parere favorevole in relazione a quanto previsto all'art. 7 del Regolamento sui controlli interni;

Visto il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto lo Statuto dell'Ente;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- 1) Autorizzare, ai soli fini paesaggistici, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. ed in applicazione del D.P.R. 12 febbraio 2017, n. 31, l'esecuzione delle opere consistenti in: "Realizzazione di una recinzione sull'Isola di Zannone – Progetto Life PonDerat (LIFE 14 NAT/IT/000544) – Azione C2 Tutela della foresta di leccio di Zannone" – loc. Monte Pellegrino, Zannone – Ponza (LT) - Foglio 1, particella 7, di cui all'istanza presentata dal Prof. Carlo BLASI del Dipartimento di Biologia Ambientale dell'Università Sapienza di Roma, acquisita al protocollo dell'Ente in data 25/01/2019 prot. 665 (pratica A.P. 03/2019), meglio specificato nell'elaborato grafico ad essa allegato, con le prescrizioni di cui appresso;
- 2) Nell'esecuzione delle opere autorizzate dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni esecutive:
 - a) *vengano fatte salve eventuali indicazioni/prescrizioni dettate dagli altri eventuali enti che abbiano competenza nel procedimento.*
- 3) Dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata ai soli fini paesaggistici e costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o all'assenso di altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio, fatti salvi i diritti di terzi;
- 4) È fatto obbligo al titolare della presente autorizzazione acquisire, prima dell'inizio dei lavori, tutte le autorizzazioni necessarie e propedeutiche all'esecuzione delle opere;
- 5) Restano fermi per il richiedente gli obblighi previsti dalla Parte II del D.Lgs. n. 42/04;
- 6) Sull'allegata copia del progetto è fatta annotazione degli estremi della presente determinazione;
- 7) La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 146, comma 13 del D.Lgs. n. 42/2004;
- 8) Disporre il rilascio della presente autorizzazione al richiedente e di darne comunicazione alla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio attraverso la trasmissione di copia della stessa;
- 9) La presente autorizzazione è valida per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione, ai sensi dell'art. 146, comma 4 del D.Lgs n. 42/2004. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato;
- 10) Sarà compito dell'Ufficio competente, prima del rilascio del titolo abilitativo edilizio previsto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, accertare la conformità urbanistico-edilizia delle opere alle vigenti norme di legge e regolamentari, nonché a quelle che disciplinano vincoli di altra natura e, comunque, fatti salvi i diritti di terzi. Dovrà inoltre verificare nel caso di presenza di gravami di usi civici o diritti collettivi sull'area interessata dall'intervento l'applicazione delle disposizioni che disciplinano l'istituto;
- 11) Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

- 12) Disporre la registrazione del medesimo nel registro delle determinazioni del Servizio Urbanistica dando atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e di conseguenza per la relativa esecutività non è necessario il visto di regolarità contabile.

Il Responsabile del Servizio
NUNZI MAURO / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)